



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 48 DEL 18/05/2016

INDICE

Art. 1 – FINALITA'

Art. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 3 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 4 – REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO E MODELLO DI DOMANDA

Art.5 – TARIFFE DI CONTRIBUZIONE

Art. 6 – TARIFFE AGEVOLATE

Art. 7 – RINUNCIA AL SERVIZIO

Art. 8 – CAUSE DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Art. 9 – COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI

Art. 10 – COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA' DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Art. 11 – ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS

Art. 12 – ASSICURAZIONE DEGLI UTENTI TRASPORTATI

Art. 13 – CONTROLLI

Art. 14 – RINVIO ALLE NORME

Art. 15 – ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 – FINALITA'

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, facilitando l'accesso alla scuola di competenza. E' rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado statali del Comune di Monsummano Terme.
2. Esso deve essere improntato a criteri di qualità e di efficienza ed è attuato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dall'Art. 30 della L.R. 32/2002.

Art. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Il servizio viene organizzato per consentire agli alunni il raggiungimento delle sedi scolastiche del bacino di riferimento, secondo percorsi specifici di andata e ritorno con l'individuazione di punti di raccolta stabiliti dal Comune.
2. Per ogni sede scolastica servita dagli scuolabus, viene attivato un solo percorso di andata e un solo percorso di ritorno al giorno per ogni itinerario.

Il servizio potrà essere fornito anche agli alunni che frequentano una scuola diversa da quella di riferimento soltanto nel caso in cui vi sia capienza sui mezzi, purché ciò non comporti disfunzioni o ritardi negli orari prestabiliti e gli alunni siano accompagnati e ripresi alle fermate indicate dall'Ufficio.

Compatibilmente con quanto previsto dal presente Regolamento, il servizio oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa viene fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per l'accompagnamento degli alunni agli impianti sportivi per lo svolgimento dell'attività di educazione fisica.

Gli alunni residenti in Comuni limitrofi e frequentanti scuole del territorio comunale possono essere ammessi a fruire del servizio di trasporto scolastico con assegnazione della fermata più vicina nel territorio comunale compatibilmente con i percorsi stabiliti e nei limiti della capienza del mezzo.

Art. 3 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'organizzazione del servizio di trasporto scolastico è curata dall'Amministrazione Comunale tramite l'Ufficio di competenza, che ogni anno predispose il Piano annuale di trasporto secondo il calendario scolastico stabilito dalla Regione Toscana e dagli organismi scolastici, dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano, il sabato in orario antimeridiano.
2. Il servizio è erogato attraverso affidamento a soggetto terzo nel rispetto del vigente Codice dei Contratti. Il rapporto tra Amministrazione Comunale e appaltatore è regolato da apposito contratto di servizio.
3. Prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, tenuto anche conto degli orari delle scuole e delle domande di iscrizione al servizio valutate ammissibili, viene definita l'articolazione del trasporto scolastico, individuando le percorrenze, le fermate e gli orari dei mezzi scuolabus, tenendo conto dei seguenti criteri:

- privilegiare la domanda di utenza dei residenti in agglomerati abitativi di zone periferiche,

- con conseguente diffusione del servizio nelle zone più isolate;
- finalizzare il servizio indirizzando l'utenza all'iscrizione alla scuola pubblica di competenza zonale o, comunque, alla scuola più vicina alla residenza;
 - stabilire le fermate tenendo conto delle oggettive esigenze di servizio e dell'utenza, nel rispetto della vigente normativa relativa alla circolazione stradale e tenuto conto della sicurezza degli utenti;
 - regolare la frequenza delle fermate, fatte salve altre necessità legate alla sicurezza ed alla opportunità tecnica, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) residenza dell'utente a distanza superiore a 300 metri per gli iscritti alla scuola dell'infanzia;
 - b) residenza dell'utente a distanza superiore a 600 metri per gli iscritti alla scuola primaria;
 - c) residenza dell'utente a distanza superiore a 800 metri per gli iscritti alla scuola secondaria di I grado;

4. I percorsi, le fermate e gli orari degli scuolabus vengono stabiliti in base all'ubicazione delle scuole e agli orari scolastici, ai bacini di utenza in relazione alle esigenze di funzionalità, efficacia ed efficienza del servizio, sono programmati con criteri di razionalità tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi.

5. Tenendo conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero di richieste, la programmazione dei percorsi deve tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo, non superando comunque i 50 minuti.

6. In caso di variazione del regolare orario scolastico (uscite anticipate-entrate posticipate) per assemblee sindacali del personale docente e non, scioperi, il servizio di trasporto scolastico verrà assicurato solo se compatibile con la normale organizzazione e in caso di motivi straordinari e urgenti (eventi calamitosi, neve, ghiaccio, altro) il servizio può essere effettuato, secondo i casi, parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive. In caso di abbondanti nevicate o altre calamità naturali, a tutela della sicurezza, il servizio di trasporto può essere sospeso.

Art. 4 – REQUISITI PER L'ACCESSO E MODELLO DI DOMANDA

1. Le domande di ammissione al servizio di trasporto scolastico compilate su apposito modulo predisposto dal Comune sono presentate al competente Ufficio entro il 31 maggio di ogni anno. L'Ufficio provvede a dare adeguata informazione agli utenti inviando i moduli in tutte le scuole del territorio nel mese di Aprile.

2. Le domande presentate oltre il termine stabilito o nel corso dell'anno scolastico derivanti da motivati cambiamenti della situazione del nucleo familiare, saranno valutate ed eventualmente accolte in base alle esigenze organizzative del servizio purché non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite.

3. Non sono ammessi ad usufruire del servizio gli utenti che non sono in regola con il pagamento delle tariffe.

4. Contestualmente alla richiesta di utilizzo del servizio è previsto il versamento di una quota di iscrizione il cui importo è fissato con deliberazione della Giunta Comunale. In caso di rinuncia da parte dell'utente, in qualsiasi momento dell'anno e anche nel caso non abbia mai usufruito del servizio di trasporto scolastico, non è dovuto alcun rimborso di tale quota.

5. In caso di esubero delle domande rispetto alla disponibilità dei posti, viene redatta specifica lista di attesa tenendo conto dei criteri per l'erogazione del servizio di cui al presente Regolamento e della data di presentazione delle domande.

Art. 5 – TARIFFE DI CONTRIBUZIONE

1. La Giunta Comunale fissa, per ogni anno solare, le tariffe di contribuzione per l'utilizzo del servizio suddivise come segue:

- a) **Quota fissa di iscrizione:** da versare al momento della richiesta del servizio, indipendentemente dal periodo in cui la domanda viene presentata;
- b) **Prima rata: per il periodo SETTEMBRE-DICEMBRE** da versare entro il 30 novembre dell'anno scolastico di riferimento;
- c) **Seconda rata: per il periodo GENNAIO – GIUGNO** da versare entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

2. Il versamento delle due rate e della quota di iscrizione avviene presso l'Ufficio Postale, mediante bollettino intestato all'utente o nelle altre forme eventualmente indicate dal competente Ufficio Comunale.

3. Il mancato pagamento della prima rata darà luogo alla sospensione del servizio. La quota è intera per l'uso totale del servizio, parziale nel caso in cui non sia assicurato il servizio totale esclusivamente per ragioni organizzative dell'Ente.

3. Se l'utilizzo del servizio inizia entro il 31 Dicembre, è dovuto il pagamento di entrambe le due rate, di una soltanto se avviene successivamente, senza frazionamenti mensili.

Art. 6 – TARIFFE AGEVOLATE

1. Sono previste riduzioni delle tariffe applicabili in base alle fasce di I.S.E.E..

2. L'Ufficio Pubblica Istruzione provvede, prima dell'inizio dell'anno scolastico alla concessione degli esoneri, totali o parziali, dal pagamento del servizio di trasporto per le famiglie in documentate condizioni di bisogno, secondo i criteri stabiliti, dalla Giunta Comunale con apposito atto, sulla base della normativa vigente, con applicazione di diverse fasce di I.S.E.E. e di percentuali di esonero differenziate.

3. Le domande di esonero dovranno essere presentate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune entro e non oltre il 31 Maggio di ogni anno. Coloro che già in anni precedenti hanno ottenuto l'esonero, sono tenuti se ne hanno ancora necessità a ripresentare la domanda sempre entro la data del 31 Maggio.

4. Nel caso in cui siano iscritti al servizio di trasporto scolastico tre figli, si applica una riduzione tariffaria per il terzo figlio pari al 30%, a meno che non siano concesse altre forme di esonero.

5. La Delibera di Giunta di cui al comma 2 stabilisce annualmente, unitamente alle diverse fasce di I.S.E.E. e di percentuali di esonero differenziate, anche il valore di I.S.E.E. massimo per l'accoglimento della richiesta di riduzione per il terzo figlio.

6. La richiesta di riduzione per il terzo figlio deve essere presentata entro il 31 Maggio all'Ufficio Pubblica Istruzione.

Art. 7 – RINUNCIA AL SERVIZIO

1. Coloro, che nel corso dell'anno scolastico, si trovino nella condizione di dover rinunciare al servizio dovranno far pervenire all'Ufficio competente dichiarazione scritta di rinuncia. Nel caso in cui la rinuncia al servizio avvenga entro il 31 Dicembre dell'anno scolastico di riferimento non sarà dovuto il pagamento della seconda rata.
2. In caso di mancata comunicazione scritta l'utente dovrà corrispondere la relativa tariffa di contribuzione per tutto l'anno scolastico a prescindere dall'effettivo utilizzo del servizio.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva di concedere, in deroga a quanto stabilito, la sospensione temporanea del servizio e del pagamento della relativa tariffa di contribuzione, dietro presentazione di richiesta scritta e documentata in casi di inabilità temporanea per motivi di salute della durata di almeno 30 giorni e di altri gravi motivi di impossibilità di utilizzo del servizio.

Art. 8 – CAUSE DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Le cause che comportano la sospensione del servizio sono le seguenti:
 - a) mancanza di iscrizione;
 - b) irregolarità nel pagamento delle quote relative all'utilizzo dello scuolabus, fino ad avvenuta regolarizzazione;
 - c) mancanza del rispetto delle regole previste al successivo articolo 9.

Art. 9 – COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI

1. Gli alunni all'interno del mezzo devono tenere un comportamento educato e corretto, usare un linguaggio adeguato, mostrare rispetto per gli arredi e le attrezzature del mezzo, non disturbare i compagni di viaggio e l'autista, non mettere in atto situazioni di potenziale pericolo per gli altri passeggeri, mostrare rispetto e seguire le regole impartite dall'autista.
2. E' vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, viaggiare in piedi e alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento. Qualora gli alunni non rispettino tali regole, l'Ufficio competente, su segnalazione degli autisti o di altro personale addetto al trasporto, segnalerà l'accaduto ai genitori, alle istituzioni scolastiche e qualora detti comportamenti perdurino potrà disporre la sospensione dal servizio.
3. Alle fermate dello scuolabus gli alunni devono essere affidati ai genitori o a persone maggiorenni dagli stessi autorizzate, mediante delega scritta consegnata all'autista del mezzo. In caso di mancata ottemperanza a queste disposizione dopo 2 richiami, verrà sospeso il servizio di trasporto scolastico.

Art. 10 – COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA' DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. Gli autisti devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima correttezza e professionalità.
2. Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minori, sia durante il trasporto che durante le fermate. Hanno inoltre il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in situazioni di pericolo.

3. Essi non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito.

4. L'autista, in caso di comportamenti scorretti ripetuti deve prima richiamare verbalmente l'alunno e provvedere alla segnalazione all'Ufficio competente per l'adozione dei provvedimenti indicati all'art.9.

Art. 11 – ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto per gli alunni della Scuola dell'infanzia ed è affidato tramite gara di appalto ad una Ditta esterna, con la quale è stipulato idoneo contratto al fine di definire le specifiche responsabilità ed i precisi compiti della Ditta affidataria.

2. Gli accompagnatori, oltre alla sorveglianza durante il percorso, curano le operazioni di salita e discesa, sono responsabili della presa in consegna dei minori, della consegna alla scuola di appartenenza, della riconsegna dei minori al genitore, o adulti da questi delegati, presso la fermata di pertinenza, previo accertamento della loro identità.

Art. 12 – ASSICURAZIONE DEGLI UTENTI TRASPORTATI

1. La copertura assicurativa di tutti gli utenti trasportati e dei mezzi di trasporto utilizzati è garantita dalla Ditta appaltatrice del servizio mediante idonea polizza.

2. La Ditta che effettua il servizio di accompagnamento per gli alunni della Scuola dell'Infanzia sullo scuolabus provvede ad assicurare il proprio personale con specifica polizza assicurativa.

Art. 13 – CONTROLLI

1. Il Comune effettua adeguati controlli sulle linee sia periodicamente che a seguito di segnalazioni al fine di verificare il buon andamento del servizio.

Art. 14 – RINVIO ALLE NORME

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.

2. Resta inteso che in caso di successive modifiche di norme di legge citate nel presente Regolamento, lo stesso si intenderà automaticamente integrato e modificato senza procedere ad ulteriori aggiornamenti.

Art. 15 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

2. Il Comune assicura la divulgazione del presente Regolamento mediante pubblicazione all'Albo e sul sito internet.

3. Dall'entrata in vigore del suddetto Regolamento è abrogato: il "Regolamento per il funzionamento del servizio trasporti scolastici" di cui alla Delibera C.C. N. 42 del 30.05.2011.

Art. 16 - NORMA TRANSITORIA

1. Per l'anno scolastico 2016/2017 la richiesta di riduzione per il terzo figlio deve essere presentata all'Ufficio Pubblica Istruzione entro il 31 Dicembre 2016.